



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
09/079/SR/C7

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE
DELLA DIRETTIVA 2005/94/CE DEL CONSIGLIO DEL 20 DICEMBRE 2005
RELATIVA A MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'INFLUENZA
AVIARIA E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 92/40/CEE**

Punto 37) Elenco B – Odg Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 29 ottobre 2009 esprime parere favorevole, condizionato all'accoglimento delle seguenti osservazioni e delle proposte di modifica:

n.	PUNTO/ARTICOLO DEL DOCUMENTO	OSSERVAZIONE/PROPOSTA
1	Art. 1 comma 2	Questa formulazione impedisce da parte delle Regioni e Province autonome un qualsiasi tipo di provvedimento da adottarsi nell'ambito delle proprie autonomie statutarie e viola pertanto gli statuti d'autonomia nonché l'articolo 117 della Costituzione che prevede che la tutela della salute sia materia di legislazione concorrente. Questo sembra evidentemente il caso della influenza aviaria che è una malattia trasmissibile all'uomo.
2	Art.1 comma 2	Sostituire centro di lotta con : Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali
3	Art. 2 comma1 lettera l)	Aggiungere che allevano fino ad un numero massimo di 250 capi – come riportato nell'art.4
4	Art. 2 comma 1 lettera c)c)	“abbattimento” specificare con metodi eutanasici e nel rispetto delle norme sul benessere animale e delle metodiche previste per le specie animali coinvolte.
5	Art. 2 comma 1 lettera d)d)	“macellazione” nel rispetto della normativa vigente.
6	Art. 4 comma 1 e 2	Obbligo di registrazione in BDN e di georeferenziazione solo per le aziende avicole a carattere commerciale
7	Art.4 comma1	Registrazione e georeferenziazione in BDR per le Regioni con nodo Regionale
8	Art. 5 comma 4	La denuncia di focolaio non deve avvenire attraverso il sistema SIMAN?
9	Art. 6 comma 2	Modificare in: L'indagine epidemiologica raccoglie informazioni volte ad accertare ...
10	Art. 15 comma 2 – Art. 17 comma 3- Art. 42 comma 2	La norma è in contrasto con la Legge 218/88, ai sensi della quale l'abbattimento preventivo ed il successivo indennizzo può essere autorizzato con decreto Ministeriale e non con autorizzazione regionale
11	Art. 16 comma 1 – Art. 43 comma 1	I Servizi veterinari delle aziende sanitarie locali o i Servizi veterinari regionali , a seconda dell'estensione, istituiscono...

12	Art. 16	Aggiungere un comma: Nel caso in cui una zona di protezione o sorveglianza o un'ulteriore zona di restrizione interessi una parte del territorio delle Regioni confinanti, per l'istituzione delle stesse è garantita la collaborazione tra le Autorità competenti delle Regioni coinvolte
13	Art. 17 comma 1	Modificare in: Il veterinario ufficiale vigila affinché sia garantita l'applicazione delle seguenti misure
14	Art.20	Le linee guida del 1774/02 del 1 luglio 2004 e s.m.i. non prevedono per la pollina lo stoccaggio in un impianto di transito
15	Art. 21 comma 2	I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali garantiscono
16	Art. 22 comma 1	Modificare in: I servizi Veterinari vigilano affinché all'interno delle zone di protezione siano vietati
17	Art.22 comma 2	Togliere in via alternativa
18	Art.23 comma 1 lettera d	Togliere responsabile del macello
19	Art. 23 comma 2	Aggiungere previo parere favorevole delle Regioni o Province autonome di competenza per il macello di destinazione
20	Art. 24-25-26	Il Ministero autorizza, in deroga all'art.22, il trasporto, di pulcini di un giorno, di pollastre e di uova da cova e da tavola, al fuori delle zone di restrizione verso un'altra Regione previo parere favorevole della Regione ricevente
21	Art. 30 comma 1	Modificare in: I Servizi Veterinari vigilano affinché sia garantita l'applicazione delle seguenti misure
22	Art. 39 comma 3	Manca un verbo nel periodo
23	Art. 41, comma 1	Sarebbe opportuno che le deroghe le concedesse il Ministero o, in alternativa, le Regioni previo parere favorevole del Centro di riferimento nazionale.
24	Art.42 comma 2	"...Sulla base della indagine epidemiologica competente.." Eliminare "competente"
25	art. 2 (Definizioni): punto g)	l'art. citato non è il 56 ma l'art. 55;
26	art. 6 (Indagine epidemiologica), comma 1)	l'art. citato non è il 56 ma l'art. 55;
27	art. 33 (Deroghe), comma 3	l'art. citato non è il 21 ma è l'art. 22
28	art. 38 (Ulteriori misure da applicare nei macelli, nei posti d'ispezione frontaliere o nei mezzi di trasporto), comma 1, lettera e)	l'art. citato non è il 10 ma l'art.11;
29	art. 57 (Sanzioni), comma 6 e comma 7	l'art. citato non è il 50 ma l'art. 52

Si rileva infine che le sanzioni previste all'articolo 57 non tengono conto adeguatamente del criterio di proporzionalità, essendo puniti nella stessa misura allevamenti industriali ed allevamenti rurali, realtà che hanno una dimensione economica assolutamente non comparabile; peraltro l'eccessiva misura delle sanzioni potrebbe incidere negativamente sulla loro effettività.

Roma, 29 ottobre 2009